

GL 9HQHUGu PDU]R

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
36	Italia Oggi	05/03/2021	<i>OPERE, COMMISSARI IN ARRIVO (A.Mascolini)</i>	3
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	05/03/2021	<i>AGEVOLAZIONI UNITA' "COLLEGATE", SISMABONUS AUTONOMO MA SERVE LA VERIFICA STATICA (A.Barocci)</i>	4
28	Italia Oggi	05/03/2021	<i>ASSEVERAZIONE ANCHE SU LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 6/10/2020</i>	6
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
1	Il Sole 24 Ore	05/03/2021	<i>AVVOCATI, NEL 2020 DECISIVO IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (P.Maciocchi)</i>	7
<b>Rubrica Fisco</b>				
29	Il Sole 24 Ore	05/03/2021	<i>INTRECCIO DI NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE SISMICHE</i>	9
1	Italia Oggi	05/03/2021	<i>IL DECRETO SOSTEGNO POTENZIA ANCHE I CREDITI D'IMPOSTA 4.0 (L.Chiarelllo)</i>	10
1	Italia Oggi	05/03/2021	<i>SUPERBONUS, CESSIONE ULTERIORE DEL CREDITO SENZA ATTESE (F.Poggiani)</i>	11

*Il ministro Giovannini fissa le prime priorità in agenda. I comuni: 60 mila nuove assunzioni*

# Opere, commissari in arrivo

## Nuovo elenco entro il 30/4. Pnrr in via di ridefinizione

Pagina a cura  
 DI **ANDREA MASCOLINI**

In via di ridefinizione le allocazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza; nuovi commissari di gara per le infrastrutture entro metà 2021; priorità alla velocizzazione delle procedure. Su questi tre fronti il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, **Enrico Giovannini**, ha puntato l'accento nella sua prima audizione parlamentare da neo ministro (davanti alle commissioni congiunte ambiente e trasporti della camera e lavori pubblici del senato), mentre sul fronte degli enti locali la richiesta è di un piano per l'assunzione di 60.000 dipendenti di cui 150 per il personale tecnico di ogni città metropolitana.

Il primo punto toccato da Giovannini nel suo intervento è stato quello legato alla velocizzazione delle opere in corso; in particolare ha annunciato che entro il 30 aprile (per approvare il decreto di no-

mina entro fine giugno) sarà presentato un nuovo elenco di commissari straordinari, in aggiunta agli oltre 50 del precedente governo sui quali si sta per esprimere il Parlamento con i pareri di rito.

Per Giovannini «per arrivare in tempo a firmare il dpcm a quella scadenza il mio ministero dovrà preparare l'elenco già al 30 aprile, proprio mentre invieremo a Bruxelles il Piano nazionale di ripresa e resilienza». Sul Pnrr il ministro ha invece precisato che «non sono escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni in funzione della fattibilità dei diversi progetti», prefigurando quindi un intervento non da poco. Sulle procedure attuative Giovannini ha poi affermato che «il ministero è impegnato a stimolare tutte le azioni possibili, interne al ministero ma anche in altre amministrazioni, che consentano di velocizzare procedure che fino adesso non sono state attuate nei tempi previsti».

Sul fronte delle stazioni appaltanti potrà avere un

certo peso anche la posizione espressa in questi giorni dall'Anci che proprio in relazione al Recovery plan italiano e in considerazione degli ingenti investimenti da gestire su molteplici fronti da qui a prossimi 5/6 anni, chiede a gran voce di cambiare radicalmente rotta sugli investimenti per il personale.

D'altro canto, si legge in una articolata nota dell'Anci emessa in settimana, il Recovery plan (nella bozza del 12 gennaio 2021) al di là delle scelte che vorrà compiere il

nuovo governo, fornisce comunque alcune indicazioni per tre linee di azione, strettamente connesse: capitale umano, semplificazione, digitalizzazione.

In particolare, il Recovery Plan, prevede la realizzazione di un piano organico straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato, destinato al rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli interventi del piano. Lo stanziamento totale per questo intervento è di 210 milioni.

Da qui diverse proposte per misure nuove, urgenti e straordinarie per l'attuazione del Pnrr. Per l'Anci deve essere definito e attuato con urgenza un piano straordinario di assunzioni che consenta l'immissione nei comuni, nell'arco del prossimo quinquennio, di 60 mila unità di personale, in parziale sostituzione di quello perso negli ultimi anni ed in deroga alle regole vigenti in materia di assunzioni.

Analogamente, per le specifiche esigenze di profili tecnici delle Città metropolitane, conclude l'Anci, deve essere prevista in tempi celeri l'immissione in servizio di almeno 150 unità di personale in ogni città metropolitana.


Questo in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di 5 interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia scolastica, della viabilità, e dell'innovazione digitale.

© Riproduzione riservata



# Agevolazioni Unità «collegate», sismabonus autonomo ma serve la verifica statica

**Andrea Barocci**  
— a pagina 29



**IL SUPERBONUS DEL 110% - 46**  
**La messa in sicurezza**

Il caso degli edifici in aggregato, come le villette a schiera: normativa tecnica e fiscale viaggiano su piani distinti  
Anche se le unità sono connesse dal punto di vista strutturale non ci sono limitazioni alle eventuali detrazioni



# Sismabonus autonomo nelle unità collegate

Pagina a cura di  
**Andrea Barocci**

**A** seguito del documento emanato a febbraio 2021 dalla Commissione monitoraggio sul sismabonus, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono nate alcune perplessità sulla fruizione dei bonus per edifici in aggregato.

Occorre, prima di tutto, ricordare che un conto è la normativa fiscale (fruibile eventualmente), un conto è il Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) e la normativa tecnica sulle costruzioni (cogenti e obbligatori in ogni caso). Partiamo dal concetto di aggregato edilizio, indissolubilmente legato alla complessità: aggregato organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in base alla quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo in cui essi interagiscono.

Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque complessità strutturali, che vanno oltre la singola unità immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17 gennaio 2018) al §8.7 introducono l'unità strutturale: in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risulta-

re inadeguati. Nell'analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l'unità strutturale (Us) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.

L'unità strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di spinte non contrastate sulle pareti in comune con le Unità strutturali adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, unità strutturali adiacenti di differente altezza.


In sintesi, ciascuno sulla propria unità immobiliare ha libertà d'intervento purché dimostri che l'unità strutturale nella quale è inserito non subisca variazioni significative o diminuzione della sicurezza. Il caso delle villette a schiera, citato nella risposta del Cslp, ne è il tipico esempio: dal punto di vista tecnico si può intervenire a piacimento ma dimostrando appunto che le unità adiacenti non ne risentano, trattan-

dosi di unica unità strutturale composta da più unità immobiliari in fila. L'aver definito non autonome le unità in esame per la parte strutturale (come è corretto) non significa che non si possa fruire del bonus per le strutture, semplicemente occorre fare le valutazioni sull'unità strutturale, come richiesto dalle normative tecniche stesse.

Ed è proprio il bonus ad aver accentuato la dicotomia: il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte sull'intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già dalla nascita del provvedimento fiscale. Il Dpr 917/1986 all'art 16-bis, comma 1 lettera i) recita: interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## L'appuntamento

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

IL MIO 110% RISPONDE

# Asseverazione anche su lavori iniziati prima del 6/10/2020

**ATTESTAZIONE SPESE PER LAVORI ANTE 6/10/2020**

**Quesito**

Nel mio condominio sono stati eseguiti interventi trainanti (cappotto termico, rifacimento e coibentazione lastrico solare di copertura della palazzina, con salto di due classi energetiche), a seguito dei quali, nel mio appartamento, sono stati eseguiti interventi trainati di sostituzione climatizzatori e posa schermatura solare (c.d. «pergotenda»). I lavori riguardanti gli interventi trainati sono iniziati prima del 6.10.2020 (data di vigenza del Dm 6.8.2020) e le somme a saldo ad essi riferite saranno corrisposte nel periodo ricompreso tra l'inizio e il termine dei lavori trainanti.

Al fine di operare la detrazione del 110% del saldo delle spese relative ai predetti lavori trainati, direttamente in dichiarazione, è richiesta obbligatoriamente l'asseverazione della congruità delle spese sostenute, oppure essendo i lavori trainati iniziati prima del 6.10.2020 è sufficiente la sola dichiarazione di rispondenza dei requisiti tecnici rilasciata dai fornitori/installatori ai sensi dell'

art 12 del Dm 6.8.2020 (requisiti tecnici)?

**R.T.**

**Risposta**

La maxi-detrazione si applica alle spese sostenute per interventi «trainanti» e «trainati», dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli stessi. Posto quanto sopra, nonché nell'assunzione che le spese per gli interventi qualificati siano (state) sostenute nell'arco temporale di riferimento così individuato, si evidenzia ulteriormente quanto segue:

- per gli interventi di efficientamento energetico è necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

- l'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione;

- per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;

- come precisato al comma 2, dell'art. 12, del suddetto decreto, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 119, del Decreto Rilancio, permane in ogni caso l'obbligo di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute nell'arco temporale di riferimento, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero il 6 ottobre 2020.

**SOSTITUZIONE CALDAIA CON CAMINO TRADIZIONALE**  
**Quesito**

Sono proprietario di un immobile dotato di una caldaia a gas e di un termocamino e ho intenzione di effettuare un intervento di sostituzione della caldaia a gas con una pompa di calore.

Vorrei inoltre realizzare appositi interventi atti a trasformare il termocamino in un camino tradizionale.

Posso fruire del Superbonus mediante la sostituzione della caldaia

senza che la presenza del camino incida sul riconoscimento dell'agevolazione in questione?

**E.O.**

**Risposta**

Come evidenziato nella Circ. min. 24/E/2020, il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla relativa disciplina, nonché nel rispetto degli adempimenti previsti, si potrà fruire della misura agevolativa in esame mediante la realizzazione dell'intervento rappresentato.

**risposte a cura di Loconte&Partners**

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a [superbonus@italiaoggi.it](mailto:superbonus@italiaoggi.it)



**IL RAPPORTO DEL CENSIS**

**Avvocati, nel 2020 decisivo il reddito di ultima istanza**

Per oltre il 70% degli avvocati la condizione lavorativa nel 2020 è diventata critica. Tanto che il 61,5% dei legali, ha avuto accesso al reddito di ultima istanza previsto dal governo. È quanto si ricava dal V rapporto Censis 2021 "Avvocatura allo specchio" che stima l'impatto della pandemia sulla professione.

Dalla rilevazione, fatta a fine 2020, emerge un momento percepito molto critico dal 32% del campione («c'è poco lavoro, la situazione professionale è incerta»), mentre per il 39,9% la situazione «è abbastanza critica, ci sono difficoltà ma si sopravvive».

**Maciocchi e Micardi** — a pag. 8



**L'effetto pandemia.** Il Covid 19 ha falcidiato le entrate degli studi: per il 47% il fatturato è diminuito, per oltre il 73% l'attuale situazione lavorativa oscilla tra abbastanza e molto critica. Solo l'8% dichiara una condizione positiva

**43,2%**

**IL LAVORO MISTO**

Durante il lockdown quasi la metà dei professionisti ha alternato il lavoro da casa a quello presso lo studio



159329

# Avvocati, nel 2020 essenziale il reddito di ultima istanza

**Indagine Censis.** Oltre il 60% degli intervistati ha avuto accesso agli aiuti statali per il Covid-19. Attivi oltre 231mila legali, quattro ogni mille abitanti. Il 50% non raggiunge 20mila euro di reddito

**Patrizia Maciocchi**

Per oltre il 70% degli avvocati la condizione lavorativa nel 2020 è diventata critica. È quanto si ricava dal V rapporto Censis 2021 «Avvocatura allo specchio» che stima l'impatto della pandemia sulla professione. Una situazione difficile, tanto che oltre il 60% degli intervistati ha avuto accesso al reddito di ultima istanza previsto dal governo. Somme considerate inadeguate, tuttavia, secondo il 54% degli intervistati, importanti per continuare la professione. Dalla rilevazione, fatta a fine 2020, si deduce l'effetto negativo sui redditi degli avvocati, proprio quando si registrava una leggera ripresa: dai 37.500 euro del 2014 ai 40.180 del 2019. Un momento percepito come molto critico dal 32% del campione «c'è poco lavoro, la situazione professionale è incerta», mentre per il 39,9% la situazione «è abbastanza critica, ci sono difficoltà ma si sopravvive». Tra gli ammortizzatori

sociali solo il 10% ha chiesto la Cassa integrazione guadagni per Covid-19, prevista per gli studi con personale fino a 5 dipendenti. Mentre tra le misure di assistenza messe in campo da Cassa forense la più gettonata riguarda i canoni di locazione degli studi (7,6% persone fisiche, 2,6 studi associati o società tra avvocati).

I dati, relativi al 2019, disegnano una categoria - composta da oltre 231 mila avvocati, quasi quattro ogni 1000 abitanti - equamente divisa tra uomini e donne. Anche se il 2020 è l'anno del sorpasso delle avvocate: sono 153 in più dei colleghi (115.724 su un totale di 231.295 avvocati). Si conferma, nel 2019, lo «scollamento» che penalizza le donne e i giovani: solo a 50 anni si può pensare di raggiungere il livello medio. Una conferma lo scarto Nord-Sud che supera i 50 mila euro, se le regioni messe a confronto sono la Lombardia e la Calabria.

Oltre il 50% dei legali non supera comunque la soglia dei 20mila euro,

mentre cresce di tre punti percentuali la fascia compresa tra i 20mila e i 50mila euro. Sfora il 30% il numero di avvocati con 10.300 euro.

Ma a far soffrire i legali in tempo di pandemia è stata più la chiusura dei tribunali che la riduzione delle entrate. Il 34,4% ha, infatti, indicato la sospensione dell'attività giudiziaria come il condizionamento più negativo, mentre l'aspetto economico è stato il maggior disagio per il 30,6%. Durante il lockdown il 43% ha scelto l'alternanza del lavoro da studio e a distanza, l'attività da remoto in esclusiva è stata svolta dal 29,6%, a preferire solo lo studio è stato il 15,9% degli avvocati, mentre l'11,3% ha dovuto interrompere per problemi organizzativi. Nel rapporto anche il parere degli italiani sulla giustizia: il 35% mette al primo posto la riforma per uscire dalla crisi economica e tornare a crescere. Al secondo posto tra le priorità il lavoro, la salute e la scuola (33,2%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La fotografia della professione

### CONDIZIONE LAVORATIVA

Come definirebbe la sua condizione lavorativa? In %

<b>Molto critica</b>	32,9
<b>Abbastanza critica</b>	39,5
<b>Stabile</b>	19,8
<b>Positiva</b>	7,3
<b>Molto positiva</b>	0,5

Fonte: rapporto Censis sull'avvocatura

### REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Ha fatto domanda per i bonus? In %

<b>Sì, ho ricevuto i bonus di marzo e aprile</b>	61,5
<b>Sì, ho ricevuto solo una rata</b>	2,3
<b>Sì, ma la richiesta è stata respinta</b>	0,5
<b>No, per mancanza requisiti</b>	30,8
<b>Altro</b>	4,6

Fonte: rapporto Censis sull'avvocatura

**Avvocatura allo specchio: la ricerca presentata oggi sul sito di Cassa forense dalle 10.15**







